

# TASI 2015



La **legge di stabilità 2014, approvata con legge 147/2013** ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC). La TASI, Tributo sui Servizi Indivisibili, che costituisce una delle componenti della IUC, è destinata a finanziare i servizi che il Comune eroga a favore della collettività (illuminazione pubblica, sgombero neve, cura del verde pubblico ecc...).

## **Presupposto impositivo**

Il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione dei terreni agricoli.

La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU.

## **Base Imponibile**

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, ovvero rendita degli immobili iscritti a Catasto e il valore di mercato per le aree edificabili.

## **Soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo**

La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria .

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria:

la misura della TASI posta a carico dell'occupante è pari al 30%

la misura della TASI posta a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è pari al 70%.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree.

## **Dichiarazione TASI**

Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o

riduzioni d'imposta. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Si precisa che le dichiarazioni ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

### Aliquote

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'IMU CODICE VERSAMENTO: 3958 CODICE COMUNE: H676	2,5 PER MILLE
Fabbricati compresi nella categoria catastale D/3 CODICE VERSAMENTO: 3961 CODICE COMUNE: H676	2,5 PER MILLE
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. CODICE VERSAMENTO: 3958 CODICE COMUNE: H676	2,00 PER MILLE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati CODICE VERSAMENTO: 3961 CODICE COMUNE: H676	2,2 PER MILLE
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 PER MILLE
Aliquota per le aree edificabili CODICE VERSAMENTO: 3960 CODICE COMUNE: H676	2,2 PER MILLE

### Termini e modalità di versamento

Per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal **possessore** (proprietario o titolare di diritto reale), quest'ultimo effettua il pagamento **in autoliquidazione in acconto del 50% entro il 16 giugno 2015 ed a saldo del restante 50% entro il 16 dicembre 2015. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015.**

Per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall'**occupante** (affittuario o

comodatario), quest'ultimo dovrà versare la TASI, utilizzando i modelli F24 precompilati trasmessi dal Comune, qualora l'occupazione sia stata tempestivamente dichiarata all'Ufficio preposto al conteggio del tributo TASI, alle seguenti scadenze:

**1^ rata: acconto 50% entro il 31/10/2015;**

**2^ rata: saldo 50% entro il 30/04/2016.**

E' consentito altresì il pagamento di entrambe le rate come unica soluzione di versamento, **entro la scadenza della prima rata: 31/10/2015.**

Il pagamento tramite Modello F24 può essere effettuato presso tutti gli sportelli Bancari o Postali.

---

### **Maggiori Informazioni**

Sul sito [www.comune.saint-vincent.ao.it](http://www.comune.saint-vincent.ao.it)., sezione news notizie istituzionali – IUC è possibile consultare:

- La delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2015, con la quale sono state approvate le tariffe TASI per l'anno 2015;
- Il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 13.03.2014.